



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [atti@crumbria.it](mailto:atti@crumbria.it)

**ATTO N. 1208**


**PROPOSTA DI LEGGE**  
*di iniziativa*  
*del Consigliere Peppucci*

***“DISCIPLINA DEI PERCORSI DELLA CERAMICA ARTISTICA”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi*  
*il 01/02/2022*

*Trasmesso alla II redigente e III consultiva Commissione Consiliare Permanente l'01/02/2022*



**Regione Umbria**

**Assemblea legislativa**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [francesca.peppucci@alumbria.it](mailto:francesca.peppucci@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
**Legambiente**

Il Consigliere *Francesca Peppucci*

## **Proposta di legge regionale**

### **“Disciplina dei percorsi della ceramica artistica”**

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto e finalità)**

1. La Regione promuove, mediante l'istituzione degli itinerari della ceramica artistica, la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità) e dal decreto ministeriale 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi “ceramica artistica e tradizionale” e “ceramica di qualità”).
2. Gli itinerari previsti dal comma 1 assumono la denominazione di percorsi della ceramica artistica della Regione Umbria, di seguito denominati “percorsi”.

#### **Art. 2**


##### **(Definizione dei percorsi della ceramica artistica)**

1. I percorsi sono costituiti dagli itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della Regione Umbria, caratterizzati dalla presenza di opere e di produzioni storiche e contemporanee della ceramica artistica. I percorsi possono interessare i territori di più Comuni di antica tradizione ceramica.
2. I percorsi mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica predisposto dai Comuni territorialmente competenti, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane di cui Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4, i musei e le raccolte, i centri di documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea
3. Fanno parte dei percorsi le infrastrutture di servizio, gli esercizi artigianali, le attività economiche ed i luoghi di interesse funzionali o complementari ai percorsi di valorizzazione.

#### **Art. 3**

##### **(Istituzione e riconoscimento dei percorsi)**

1. L'istituzione dei percorsi avviene su iniziativa dei Comuni territorialmente competenti.



**Regione Umbria**

**Assemblea legislativa**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [francesca.peppucci@alumbria.it](mailto:francesca.peppucci@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere *Francesca Peppucci*

2. Il riconoscimento dei percorsi è avviato con istanza presentata alla Giunta regionale dai Comuni interessati secondo le modalità contenute nel regolamento previsto all'articolo 6. La Giunta regionale riconosce il percorso della ceramica artistica con propria deliberazione.

#### **Art. 4**

##### **(Contributi)**

1. La Regione concorre con i soggetti pubblici e privati a realizzare le finalità previste dalla presente legge, erogando nei limiti delle risorse previste all'articolo 8 i contributi economici ai Comuni territorialmente competenti per i seguenti tipi di intervento, valutati con priorità decrescente:

- a) la realizzazione, la messa in opera e la manutenzione della segnaletica dei percorsi individuati sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento previsto all'articolo 6;
- b) la realizzazione e la diffusione di materiale informativo dei percorsi, su supporto cartaceo e multimediale, in sinergia con il sistema turistico locale;
- c) la realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale ed i progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;
- d) il sostegno dell'azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.

2. I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis".

3. I contributi erogati in attuazione del presente articolo non sono cumulabili con le agevolazioni ed i contributi previsti per lo stesso progetto ed intervento, a valere su analoghe risorse comunitarie, statali e regionali.

#### **Art. 5**


##### **(Revoca dei contributi economici)**

1. I contributi economici erogati in attuazione dell'articolo 4 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità contenute nel regolamento previsto all'articolo 6 nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
- b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1;
- c) omessa rendicontazione delle spese ovvero irregolarità delle spese documentate.

#### **Art. 6**

##### **(Regolamento)**



**Regione Umbria**

**Assemblea legislativa**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [francesca.peppucci@alumbria.it](mailto:francesca.peppucci@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

Il Consigliere **Francesca Peppucci**

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che disciplina:

- a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento dei percorsi;
- b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati per l'istanza di riconoscimento;
- c) le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni per la sussistenza del riconoscimento del percorso;
- d) le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi previsti dall'articolo 4, le modalità ed i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;
- e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;
- f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica dei percorsi.

#### **Art. 7**

##### **(Monitoraggio e valutazione)**


1. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'utilizzo delle risorse erogate, l'elenco dei percorsi della ceramica artistica istituiti ed i casi di revoca dei contributi.

#### **Art. 8**

##### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e quantificati per l'esercizio finanziario 2022 in euro 30.000,00, si fa fronte con le disponibilità della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2022/2024.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Gruppo assembleare  
Lega Umbria  
Il Consigliere *Francesca Peppucci*

### **Relazione illustrativa**

La proposta di legge disciplina i percorsi della ceramica artistica nella Regione Umbria. L'articolo 1 dispone che la Regione promuove, mediante l'istituzione degli itinerari della ceramica artistica, la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni previste dalla legge n. 188/1990 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità) e dal decreto ministeriale 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualità").

L'articolo 2 definisce i percorsi della ceramica artistica prevedendo che:

- sono costituiti dagli itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della Regione, caratterizzati dalla presenza di opere e di produzioni storiche e contemporanee della ceramica;
- possono interessare i territori di più Comuni di antica tradizione ceramica.

I Comuni territorialmente competenti, d'intesa tra loro, promuovono, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica i percorsi della ceramica artistica, come luoghi della produzione e della commercializzazione della ceramica, degli operatori della ceramica e degli artisti, delle botteghe di scuola artigiane, dei musei e delle raccolte, dei centri di documentazione, degli archivi storici delle produzioni e di esposizione permanente o temporanea.

L'articolo 3 dispone che l'istituzione dei percorsi avviene su iniziativa dei Comuni territorialmente competenti. È, inoltre, specificato l'iter amministrativo per ottenere il riconoscimento dei percorsi.


L'articolo 4 prevede che la Regione concorre con i soggetti pubblici e privati a realizzare le finalità previste dalla presente legge, erogando i contributi economici ai Comuni territorialmente competenti per i seguenti tipi di intervento:

- la realizzazione, la messa in opera e la manutenzione della segnaletica dei percorsi;
- la realizzazione e la diffusione di materiale informativo dei percorsi, su supporto cartaceo e multimediale, in sinergia con il sistema turistico locale;
- la realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale ed i progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;
- il sostegno dell'azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.

L'articolo 5 disciplina la revoca e il recupero dei contributi economici.

L'articolo 6 prevede che la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotta un regolamento che disciplina, in particolare:

- le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento dei percorsi;
- i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati per l'istanza di riconoscimento;



**Regione Umbria**

**Assemblea legislativa**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [francesca.peppucci@alumbria.it](mailto:francesca.peppucci@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
Legambiente

Il Consigliere *Francesca Peppucci*

- le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni per la sussistenza del riconoscimento del percorso;
- le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi, le modalità ed i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;
- le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;
- gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica dei percorsi.

L'articolo 7 disciplina gli obblighi in capo alla Regione in materia di monitoraggio e valutazione.

L'articolo 8 è relativo alla norma finanziaria.

#### **Relazione tecnico-finanziaria**

L'articolo 1 descrive le finalità della legge e prevede che la Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalla produzione della ceramica artistica, mediante l'istituzione di "itinerari della ceramica artistica". La norma ha carattere generale e pertanto risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 2 definisce i percorsi della ceramica artistica quali itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della regione caratterizzati dalla presenza di opere e di produzioni storiche e contemporanee della ceramica artistica e possono anche interessare i territori dei comuni di antica tradizione ceramica. I percorsi mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica predisposto dai Comuni territorialmente competenti, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane.

La norma ha carattere definitorio e risulta pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 3 descrive il procedimento per il riconoscimento dei percorsi della ceramica artistica. Si tratta di un'istanza presentata su iniziativa dei Comuni territorialmente competenti alla Giunta regionale, secondo le modalità contenute nel regolamento previsto all'articolo 6. La Giunta regionale riconosce il percorso della ceramica artistica con propria deliberazione. La norma ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



**Regione Umbria**

**Assemblea legislativa**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [francesca.peppucci@alumbria.it](mailto:francesca.peppucci@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
**Legambiente**

Il Consigliere *Francesca Peppucci*

L'articolo 4 prevede che la Regione concorre al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, anche attraverso l'erogazione di contributi economici ai comuni territorialmente competenti, destinati alla realizzazione di interventi che possono riguardare:

- a) la segnaletica relativa ai percorsi della ceramica artistica;
- b) materiale informativo riguardante i percorsi;
- c) sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale ed i progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;
- d) azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.

La norma genera nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Si tratta di una spesa di carattere non obbligatorio, per la quale può essere fissato un tetto massimo di spesa che viene individuato in euro 30.000 per il primo anno di entrata in vigore della legge.

La quantificazione della spesa per gli esercizi finanziari successivi può essere decisa in fase di approvazione della legge di bilancio regionale.

L'articolo 5 stabilisce che i contributi erogati in attuazione dell'articolo 4 possono essere revocati in tutto o in parte nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
- b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1;
- c) omessa rendicontazione delle spese ovvero irregolarità delle spese documentate.

La norma ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


L'articolo 6 prevede che la Giunta regionale adotta un regolamento che disciplina gli aspetti attuativi relativi al riconoscimento dei percorsi della ceramica artistica e all'erogazione dei contributi la loro realizzazione e messa in opera.

La norma ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull'utilizzo delle risorse, l'elenco dei percorsi della ceramica artistica istituiti ed i casi di revoca dei contributi.

La norma ha carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 è dedicato alla norma finanziaria con la quale si autorizza la spesa di euro 30.000,00, per l'esercizio finanziario 2022, a cui si fa fronte con le disponibilità della



**Regione Umbria**

**Assemblea legislativa**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [francesca.peppucci@alumbria.it](mailto:francesca.peppucci@alumbria.it)

Gruppo assembleare  
**Legambiente**

Il Consigliere **Francesca Peppucci**

Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale di previsione 2022/2024.  
Per gli esercizi finanziari successivi è previsto che l’entità della spesa per venga quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale.

Il Consigliere regionale

Francesca Peppucci